CAMERA PENALE DI TORRE ANNUNZIATA

Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Il Consiglio Direttivo della Camera Penale di Torre Annunziata, riunito in data 14/05/2019 espone quanto segue.

Il candidato alla Presidenza avv. Francesco Schettino ha indicato quali aspiranti componenti il Consiglio Direttivo l'avv. Michele Riggi, Consigliere dell'Ordine degli Avvocati.

Orbene, l'art. 6 c. 9 lett. A) dello Statuto prevede l'incompatibilità tra le cariche di componente il Consiglio Direttivo e Consigliere dell'Ordine deli Avvocati ed il c. 7 dello stesso articolo stabilisce che nessuno possa essere candidato alla carica di componente il Consiglio Direttivo se, versando in una condizione d'incompatibilità, non si sia dimesso dalla carica o dalla funzione, che li rendono incompatibile, prima della presentazione della candidatura.

La ratio della norma, che non differisce al momento dell'eventuale elezione l'esercizio della facoltà di opzione, è chiarissima: non consentire che si sia candidati, conservando le due cariche o funzioni incompatibili, che sono tali anche nel corso della campagna elettorale, ed impedire preventivamente l'elezione di chi non potrebbe essere dichiarato eletto, ed imporrebbe una sua sostituzione, non convalidata, però, dall'Assemblea Elettorale.

Orbene, la candidatura alla Presidenza dell'avv. Francesco Schettino fu presentata il 17 aprile 2019, ultimo giorno utile. Il Consiglio Direttivo, tenuto, ex art. 13 c. 13 dello Statuto, a verificarne i presupposti formali e sostanziali di ammissibilità, emise un proprio provvedimento, lo stesso giorno, con il quale segnalò le numerose violazioni statutarie, che impedivano ammetterne la candidatura. Con grande lealtà, notificò immediatamente il suddetto provvedimento in modo da consentirne la correzione in tempo utile.

L'avv. Francesco Schettino provvide ai tempestivi emendamenti, ma non a quello concernente la candidatura dell'avv. Michele Riggi, al riguardo della quale si limitò a segnalare che, lo stesso 17 aprile 2019 - dunque solo qualche ora prima della presentazione della candidatura - egli aveva presentato le dimissioni al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Con altro proprio provvedimento del 19 aprile, il Consiglio Direttivo segnalò la sospetta tardività della presentazione delle dimissioni, che, di fatto, ne aveva impedito la delibazione e l'accettazione da parte del Consiglio dell'Ordine. La criticità

della candidatura, pertanto, permaneva, perché la rimozione dell'incandidabilità poteva dirsi realizzata solo dopo l'accettazione delle dimissioni e la conseguente estromissione dal Consiglio dell'Ordine.

Tuttavia, per il lodevole proposito di favorire e non ostacolare la competizione elettorale tra liste contrapposte, il Consiglio Direttivo ammise la candidatura dell'avv. Francesco Schettino, confidando nella correttezza dell'avv. Michele Riggi, cui competeva il dovere d'impegnare il Consiglio dell'Ordine a provvedere rapidamente sulle sue dimissioni, avendo già trasgredito l'obbligo di perfezionamento dell'iter delle dimissioni, con conseguente delibera di ratifica da parte del COA, prima della presentazione delle candidature.

Non solo ciò non è avvenuto, ma s'è verificato il suo esatto contrario, giacché l'avv. Michele Riggi, lungi dal considerarsi dimissionario, ha continuato ad essere componente effettivo del Consiglio dell'Ordine, ancora a circa un mese dalle sue dimissioni, evidentemente solo apparenti.

Egli, infatti, in data 7 maggio 2019, ha partecipato ad una riunione consiliare e risulta dal verbale abbia anche deliberato. Ancora, in data 13 maggio 2019, ha moderato un convegno patrocinato dallo stesso Consiglio dell'Ordine, venendo indicato, nei manifesti affissi in Tribunale, come Componente il Consiglio.

E' evidente che, in caso di elezione, non si potrebbe procedere né con l'esercizio del diritto di opzione, non più possibile perché tardivo, né con lo strumento della sostituzione, legittimo solo nel caso d'incompatibilità sopravvenuta e non preesistente alla candidatura, neppure sanata ed anzi dolosamente ribadita nei comportamenti successivi.

Tanto è doveroso tempestivamente segnalare, per l'integrale e sostanziale rispetto delle norme statutarie.